

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza - Vice Presidente; Prof. Salvatore Sica – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

- 1. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/A.J. FANO DEL 3.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

La C.S.A., II Sezione, preso atto della rilevanza della fattispecie, rimette l'esame del ricorso come sopra proposto dalla Società Calcio Padova di Padova, alle Sezioni Unite della Corte Sportiva d' Appello.

Fissa per la discussione del merito del ricorso nella seduta del 12.10.2017 alle ore 14.30. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione della parte.

- 2. RICORSO CALC. DI PIAZZA MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TRAPANI DEL 3.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Piazza Matteo riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. Ricorso CALC. SBRAGA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/ARZACHENA DEL 10.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 12.9.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Sbraga Andrea riduce la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 21 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio